



## Coordinamento **Unità Sindacale** Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia

Unità Sindacale BNL – Unità Sindacale Findomestic – Unità Sindacale BNPP Succursale Italia  
Unità Sindacale BNPP Securities Services - Unità Sindacale BNPP Lease Group  
Unità Sindacale BNL Positivity - Unità Sindacale BNPP IP SGR - Unità Sindacale Ifitalia  
Unità Sindacale BNPP REIM SGR - Unità Sindacale BNPP PF  
Unità Sindacale ARTIGIANCASSA



# Riforma del lavoro 2012 **Un balzo “indietro” di 44 anni!**



Dopo innumerevoli tentativi di “colpi di mano” in emendamenti parlamentari, dopo referendum abrogativi respinti dalla stragrande maggioranza dei cittadini, a distanza di soli 10 anni dalla grande mobilitazione per la difesa dell’articolo 18 (il 23 marzo 2002 al Circo Massimo con 3 milioni di persone), e a 9 anni da quella per il referendum che nel 2003 mirava ad estenderlo a tutti, ecco che il “Governo tecnico” impone una riforma del lavoro che, a detta di importanti giuristi, ci riporta alla situazione antecedente all’emanazione della Legge 300/1970, Lo Statuto dei Lavoratori.

Chi meglio del Professor **Carlo Smuraglia** può commentare quanto è accaduto? Lui che è stato e rimane una delle migliori menti del nostro Paese, professore di Diritto del Lavoro all’Università di Milano, componente del CSM e autore del famoso commento al Testo dello Statuto dei Lavoratori, ha l’autorevolezza morale e socio-giuridica per spiegare gli effetti negativi della riforma appena presentata. In tal senso riportiamo la sua recente intervista a “Il Manifesto” (del 22 marzo scorso).

**Professore, gli entusiasti di questa annunciata riforma del mercato del lavoro parlano di “fine di un’epoca”, siamo davvero a un passaggio storico?**

*Si può parlare di fine di un’epoca ma solo nel senso che si torna indietro. Cancellando a cuor leggero un principio per il quale si è combattuto per anni e con ragione. L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori è il frutto di una stagione di lotte, ma anche del fallimento della Legge sui licenziamenti del Luglio 1966. In quella legge si prevedeva che anche nel caso di licenziamento ingiustificato, riconosciuto come tale dal giudice, il lavoratore aveva diritto esclusivamente al risarcimento economico. La grande novità dell’articolo 18 fu il reintegro. Oggi torniamo al 1966.*

**Come mai lo Statuto dei lavoratori fu votato da socialisti e democristiani mentre il PCI e il PSIUP si astennero?**

*Le loro obiezioni erano sulla seconda parte dello statuto, quella che riguardava la rappresentanza sindacale. Non sul reintegro per il quale si può dire che non ci fossero più dubbi addirittura dagli anni '50, dal dibattito seguito dal famoso licenziamento per motivi politici del dirigente FIAT Battista Santhià. Ci fu un importante convegno nel 1955 in cui molti giuslavoristi introdussero il tema del reintegro e poi la legge del '66, infine lo Statuto. Ci vollero degli anni e molti scioperi, tornare indietro rispetto a tutto questo significa non capire cosa vuol dire riconsegnare al datore di lavoro la possibilità di licenziare a propria discrezione.*

**Ma la riforma Fornero prevede ancora il reintegro per il licenziamento discriminatorio.**

*Ci mancherebbe, su quello non ci può essere alcun dubbio. Il licenziamento discriminatorio è un atto nullo per un principio giuridico che non dipende neanche dallo Statuto dei Lavoratori, è evidente che di fronte a un atto nullo resta in vigore la situazione precedente. Naturalmente la riforma di cui parliamo non dice che il datore di lavoro potrà licenziare a suo piacimento, ma temo che gli effetti saranno questi.*

**Anche nel caso di licenziamento per motivi economici?**

*Siamo franchi, quando ci sono delle ragioni economiche reali, una crisi aziendale, si tratta sempre di circostanze oggettive. Ma se il datore di lavoro non riesce a provarle e il giudice stabilisce che il licenziamento è infondato, perché mai non si dovrebbe ripristinare il rapporto di lavoro? Torniamo appunto a prima del 1966: sarà possibile liberarsi di un lavoratore pagando. L'imprenditore deciderà solo sulla base dei suoi costi e dei suoi benefici. Dovremmo aggiungere un'altra questione...*

**Quale?**

*...In molti casi persino il diritto di reintegro nel posto di lavoro si è dimostrato insufficiente, per cui più che smantellarlo si sarebbe dovuto renderlo effettivo. Si pensi alla vicenda dei lavoratori FIAT a Melfi che l'azienda si è rifiutata di far tornare al loro posto e si capirà come ancora oggi il principio trovi difficoltà di applicazione.*

Crediamo non ci sia altro da aggiungere, noi continueremo a lottare per difendere uno dei principi base per definire civile la nostra Società e parteciperemo ad ogni forma di lotta e di manifestazione, invitiamo nel frattempo tutte le lavoratrici e i lavoratori a non accettare senza ribellarsi questo continuo arretramento dei diritti, nel nostro settore così come nel complessivo mondo del Lavoro.

## **ARTICOLO 18**

# **RESISTERE, DIFENDERE, ESTENDERE!**

Roma, 26 Marzo 2012

**Coordinamento Unità Sindacale**  
**Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia**